

Roma, 25 luglio 2012

Circolare n. 184/2012

Oggetto: Porti - Sicurezza – Proroga della validità della normativa speciale – D.L. 12.5.2012, n. 57, come convertito dalla legge n. 101 del 12.7.2012, su G.U. n. 162 del 13.7.2012.

E' stato convertito senza sostanziali modifiche il D.L. n. 57/2012 che ha prorogato la validità della normativa speciale sulla sicurezza sul lavoro in ambito portuale (DLGVO n.272/99) che sarebbe scaduta il 15 maggio scorso. Per evitare vuoti normativi che possano mettere a rischio l'operatività dei porti è stato infatti stabilito che la suddetta normativa rimarrà comunque in vigore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento con la disciplina generale della sicurezza del lavoro (DLGVO n. 81/2008); ciò a prescindere dall'eventuale superamento della data del 15 dicembre 2012 entro cui i decreti in questione dovrebbero essere emanati.

Con riferimento alla richiamata disciplina generale della sicurezza, si segnala inoltre che è stata altresì confermata la proroga a data da stabilirsi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 della possibilità per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi tramite autocertificazione.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 123/2012 e 113/2012
Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 162 del 13.7.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 12 luglio 2012, n. 101

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

Testo del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101

Art. 1

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi".

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";

b) le parole da: "; decorso" a : "decreto" sono soppresse;

b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione".

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.